



# Pianeta Neve

**Sede legale: Via Roma,51 – 10080 Ronco Canavese**  
**Sede Operativa: Fraz. Piamprato , SCIOVIE – 10080 Valprato Soana**  
**P. IVA 09461180011**

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE**

Gli sciatori e gli utenti degli impianti di risalita devono osservare le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni per i viaggiatori affisse alla partenza degli impianti, la segnaletica posta sulle piste e le condizioni contrattuali di vendita elencate nel regolamento di Biglietteria, nonché per quanto non riportato, le restanti disposizioni di legge in materia.

### **RIFERIMENTI ALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'**

#### **Legge Regionale 26.01.2009, N.2 e s.m.i.**

Gli sciatori e gli utenti degli impianti di risalita devono osservare le previsioni delle leggi regionali e statali e, tra di esse, quelle previste dalla Legge Regionale n. 2 del 2009, di seguito indicate.

#### **Art. 26 comma 2:**

Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate per le slitte, slittini

#### **Art. 26 comma 3:**

La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

#### **Art. 26 comma 4:**

In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

#### **Art. 26 comma 6:**

La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.

#### **Art. 27 comma 1:**

Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.

#### **Art. 27 comma 3:**

Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

#### **Art. 27 comma 4:**

A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard.

#### **Art. 30 comma 2:**

I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste di discesa, delle piste di fondo, delle piste per altri sport sulla neve, di eventuali percorsi individuati e segnalati dal comune, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di

tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

**Art. 32 comma 1:**

Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dalla legge 363/2003 che dispone:

**Art. 9:**

Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui; La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

**Art. 10:**

Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

**Art. 11:**

Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità, il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

**Art. 12:**

Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

**Art. 13:**

Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista; gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di caduta o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa; chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

**Art. 14:**

Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa.

**Art. 15:**

È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità; chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste; in occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla; la risalita della pista con gli sci ai piedi è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista.

**Art. 32 comma 2:**

Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore

**Art. 32 comma 3:**

Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

**Art. 32 comma 4:**

Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

**Art. 32 comma 5:**

Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

**Art. 32 comma 6:**

In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

**Art. 32 comma 7:**

Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'art. 8 della legge 363/2003.

**Art. 32 comma 10:**

in occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, di sostare sulla pista di gara o percorrerla.

**Art. 32 comma 12:**

In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

**Art. 32 comma 13:**

È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

**Art. 35 comma 5 lettera K:**

Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) ovvero che siano in possesso di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa è applicata una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.

**Art. 35 comma 7:**

il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa è sempre disposto l'immediato ritiro dello stesso.

## **DECALOGO DELLO SCIATORE**

Allegato 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005  
Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

1. Rispetto per gli altri

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni

2. Padronanza della velocità e del comportamento

Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso. Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio. Lo sciatore che si immette su una pista o che risorte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra secondo indicazioni.

6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista il più presto possibile.

7. Salita. In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 18 anni.

9. Soccorso. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.